CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40347/2026
Roma, lì, 16/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Alfredo Guardiano	- Presidente -	Sent. n. sez. 1183/2026
Michele Romano	- Relatore -	UP – 10/09/2026
Elisabetta Maria Morosini		R.G.N. 18996/2026
Michele Cuoco		
Francesco Agnino		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[redacted]

avverso la sentenza del 27/01/2026 della Corte di appello di Catania
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 23 ottobre 2024 del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di [redacted] ed [redacted] amministratori e poi liquidatori della [redacted] s.r.l., dichiarata fallita il 20 ottobre 2017, per tre condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (la distrazione di euro 165.000,00 ricevuti da [redacted] a titolo di restituzione di finanziamenti, ristorno anticipi e rimborso spese, la distrazione di euro 35.750,00 mediante prelevamenti in contanti privi di giustificazione e l'occultamento di otto veicoli) e per l'occultamento di parte delle scritture contabili e per avere tenuto le scritture contabili, nella parte rimanente, in guisa

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: ALFREDO GUARDIANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: a950db327da15d0
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia.

In particolare, la Corte di appello ha unificato ai fini sanzionatori le varie condotte in un solo delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. e ha ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, riducendo il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [redacted] a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche per effetto del travisamento della prova, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La Corte di appello avrebbe operato un'illegittima inversione dell'onere della prova, pretendendo che gravasse sull'imputato la dimostrazione della sua totale esclusione dalla gestione della società fallita, quando è invece il pubblico ministero il soggetto tenuto a provare la disponibilità dei beni in capo all'accusato e il dolo di distrazione.

La Corte di merito avrebbe trascurato la circostanza che il ricorrente era residente a [redacted] dal 1968, mentre la società operava a [redacted] La documentazione prodotta dimostrava che la gestione era affidata esclusivamente a [redacted] e che [redacted] aveva assunto condotte volte a contrastare la attività di spoliazione attuata dal coimputato in piena autonomia; in particolare aveva richiesto alle aziende di credito la documentazione bancaria, che era stata ottenuta solo tardivamente a seguito di formali diffide. Solo dopo avere ottenuto la documentazione bancaria ed aver individuato le operazioni sospette, [redacted] aveva intimato a [redacted] la restituzione delle somme sottratte.

La sentenza impugnata ha desunto la responsabilità di [redacted] dalla mera assunzione della carica formale, ignorando le prove documentali attestanti l'impossibilità di impedire l'evento e l'inesistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Il ricorrente evidenzia che egli non aveva la disponibilità delle scritture contabili, trasferite alla sede di [redacted] come confermato dai testi escussi e

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: ALFREDO GUARDIANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: a950db327da15d0
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

come risultava da una *e-mail* inviata il 12 maggio 2015 dal consulente fiscale della società fallita. La mancata consegna delle scritture contabili agli organi fallimentari non era, quindi, imputabile a [redacted] al quale [redacted] non aveva assicurato la disponibilità della documentazione; in ogni caso non sussisteva in capo a [redacted] l'elemento soggettivo del dolo specifico, essendosi egli attivato per recuperare la documentazione.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omessa riqualificazione dei fatti per i quali ha riportato condanna quali reati di bancarotta semplice, mancando il dolo ed essendo addebitabile a [redacted] un mero comportamento colposo. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte di appello ha affermato che [redacted] si è tardivamente attivato per recuperare le somme. Quanto alla bancarotta documentale, era stato ritenuto che egli, pur non avendo occultato o sottratto le scritture contabili, si fosse disinteressato della loro tenuta.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante della lieve entità del danno, esclusa dalla Corte di merito facendo riferimento all'ammontare del passivo, mentre avrebbero dovuto essere considerate le diminuzioni patrimoniali conseguenti alle condotte di bancarotta, che nel caso di specie sarebbero modeste. Né [redacted] ha tratto alcun vantaggio dalle condotte oggetto di contestazione.

2.5. Con il quinto motivo lamenta la carenza di motivazione del diniego del beneficio della non menzione della condanna, giustificato con il riferimento ad una generica esigenza di deterrenza, in contrasto con la avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, che presuppone una prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

In effetti, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha fatto discendere la responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale dalla mera assunzione della carica formale di amministratore della fallita, sostenendo che era onere dell'imputato dimostrare che egli, nonostante l'assunzione della carica, avesse omesso di gestire la società, in tal modo operando una illegittima inversione dell'onere della prova, spettando all'accusa dimostrare che l'imputato avesse realmente gestito la società.

In ogni caso, essendo stato contestato all'imputato il concorso nella bancarotta commessa da [redacted] era necessario dimostrare che [redacted]

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: ALFREDO GUARDIANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: a950db327da15d0
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

pur a conoscenza delle condotte distrattive del coimputato, non si fosse attivato per impedirle o per recuperare i beni distratti.

L'imputato ha prodotto documentazione al fine di dimostrare che egli era stato per lungo tempo all'oscuro delle condotte distrattive, a causa della sua estromissione di fatto dalla gestione della società ad opera di [redacted] e che in seguito, avendone preso cognizione, si era attivato per chiederne la restituzione, ma la Corte di appello, in virtù di detta inversione dell'onere probatorio, ha ritenuto che l'odierno ricorrente, proprio per non avere assolto l'onere di dimostrare la sua totale estromissione dalla gestione, fosse a conoscenza delle condotte distrattive e non si fosse attivato per impedire che proseguissero.

Analoghe considerazioni valgono per la bancarotta fraudolenta documentale. All'imputato è stata contestata la omessa tenuta delle scritture contabili a partire dal 2012. Tale condotta rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, nella nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili rientrano non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco". Tale condotta si differenzia dall'omessa annotazione di specifiche operazioni, che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 - 01).

Poiché, nel caso di specie, la bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo specifico, occorre tenere presente che è configurabile il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno dei concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione (Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 - 01).

Non basta quindi che l'imputato conoscesse l'omessa tenuta della contabilità, occorrendo anche la prova della sussistenza, in capo a [redacted] della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare danno ai creditori sociali o quanto meno della conoscenza, da parte sua, della sussistenza di tale finalità in capo al [redacted]

La Corte di appello mostra, invece, di ritenere sussistente il dolo generico.

2. Ne deriva che, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: ALFREDO GUARDIANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: a950db327da15d0
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso il 10/09/2026.

Il Consigliere estensore
Michele Romano

Il Presidente
Alfredo Guardiano

Firmato Da: MICHELE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b7e1e8000fc62f4 - Firmato Da: ALFREDO GUARDIANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: a950db327da15d0
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d